



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**PORTO EMPEDOCLE**

**ORDINANZA**

*Svolgimento di esercitazioni militari presso il poligono di tiro fisso "DRASI" (AG), posto tra la riva di levante del fiume Naro e loc. Punta Bianca (Comune di Agrigento), e nell'antistante tratto di mare - 1° semestre 2025*

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle,

VISTA: la nota n. 37840 del 19.11.2024 del Comando Militare Esercito "Sicilia", relativa ai provvedimenti da attuare nel corso di esercitazioni militari, per la salvaguardia della incolumità pubblica, presso il poligono di tiro fisso "DRASI" (AG) per il 1° semestre 2025;

VISTA: l'ordinanza n. 02/2025 del 19.11.2024 per lo svolgimento di esercitazioni "a fuoco" presso il poligono di tiro semipermanente di "Drasi" (AG) del Comando Militare Esercito "Sicilia";

VISTA: la nota n. 37833 del 19.11.2024 del Comando Militare Esercito "Sicilia", relativa alla richiesta di emissione di ordinanza dell'Autorità Marittima in occasione dello svolgimento di esercitazioni militari con utilizzo di armi da fuoco portatili e di reparto presso il poligono di tiro fisso "DRASI" (AG) per il 1° semestre 2025;

VISTO: il nulla osta n. 30506 del 27.11.2024 del Comando Marittimo Sicilia e relativa richiesta di emissione ordinanza da parte dell'Autorità marittima;

VISTO: il "Regolamento del Poligono di Drasi" (ed. 2023);

VISTO: l'articolo 332 del D. Lgs. 15/03/2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare);

RITENUTO: necessario disciplinare lo svolgimento dell'attività per la tutela della pubblica incolumità, della sicurezza della navigazione, nonché ai fini della salvaguardia ambientale;

VISTI: gli articoli 17, 18, 28, 30, 68, 81 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 499, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO: l'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69 (Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici);

**RENDE NOTO:**

che nei periodi e negli orari di seguito indicati:

- 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 31 gennaio 2025, dalle ore 08.00 alle ore 22.00;
- 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28 febbraio 2025, dalle ore 08.00 alle ore 22.00;

- 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 marzo 2025, dalle ore 08.00 alle ore 22.00;
- 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30 aprile 2025, dalle ore 08.00 alle ore 22.00;
- 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, maggio 2025, dalle ore 08.00 alle ore 22.00;

presso il poligono di tiro fisso "DRASI" (AG), posto tra la riva di levante del fiume Naro e loc. Punta Bianca (Comune di Agrigento), meglio evidenziato nella planimetria in **ALL. 1** (parte integrante del presente provvedimento), e nell'antistante tratto di mare (meglio evidenziato nella carta nautica in **ALL. 2**, parte integrante del presente provvedimento), compreso tra le congiungenti i punti aventi coordinate:

- 37° 13' 13" N - 013° 38' 43" E;
- 37° 13' 35" N - 013° 35' 15" E;
- 37° 09' 21" N - 013° 37' 23" E;
- 37° 11' 36" N - 013° 39' 38" E;

e nell'antistante tratto di mare (meglio evidenziato nella carta nautica in **ALL. 3** ovvero **ALL. 4**, parte integrante del presente provvedimento), compreso tra le congiungenti i punti aventi coordinate:

<b>ALL. 3</b>	<b>ALL. 4</b>
37° 12' 38,48" N - 013° 39' 53,90" E	37° 12' 38,48" N – 013° 39' 53,90 " E
37° 12' 43,20" N - 013° 38' 14,82" E	37° 12' 36,37" N – 013° 38' 42,52" E
37° 09' 50,55" N - 013° 29' 17,87" E	37° 11' 20,24" N – 013° 34' 43,78" E
37° 07' 27,60" N - 013° 30' 46,63" E	37° 10' 05,53" N – 013° 35' 31,41" E
37° 11' 33,62" N - 013° 38' 59,88" E	37° 11' 44,12" N – 013° 39' 10,23" E

avranno luogo esercitazioni militari con utilizzo di armi da fuoco.

## **ORDINA:**

### **Art. 1 - Disposizioni per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e portuale e la salvaguardia ambientale**

Per la durata delle attività sopra indicate è fatto:

- divieto di navigazione, ancoraggio, transito, sosta, pesca, balneazione, sorvolo (a quota inferiore a 150 metri) e ogni altra attività di superficie e subacquea nell'area demaniale marittima lungo il tratto di costa incluso nel poligono di tiro fisso "DRASI" (AG), posto tra la riva di levante del fiume Naro e loc. Punta Bianca (comune di Agrigento), meglio evidenziata nella planimetria in **ALL. 1**, nonché nel tratto di mare antistante, compreso tra le congiungenti i punti sopra indicati, meglio evidenziato nella carta nautica in **ALL. 2**, **ALL. 3**, ovvero in **ALL. 4**;

- divieto di rimuovere o raccogliere, da terra o dal mare, proiettili ed ordigni inesplosi ed altri materiali esplosivi di qualsiasi genere, e di dare immediata segnalazione all'Autorità Marittima in caso di rinvenimento di tali materiali;
- obbligo di prestare massima cautela e prudenza in prossimità delle aree interessate, e valutare l'eventuale adozione di misure e precauzioni aggiuntive, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale;
- obbligo di attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Autorità marittima e dagli operatori impegnati nelle esercitazioni militari.

## **Art. 2 - Esclusioni**

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano al personale e ai mezzi della Guardia Costiera, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, dell'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli, dei Servizi di pronto soccorso e di emergenza che, per comprovata situazione di emergenza o pericolo, abbiano necessità di accedere all'area demaniale marittima o al tratto di mare interdetti. Al personale di cui al presente articolo è fatto obbligo di:

- segnalare preventivamente al direttore dell'esercitazione militare la propria presenza in prossimità delle aree interdette ed attendere la necessaria autorizzazione all'accesso, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli operatori;
- seguire un percorso sicuro suggerito dal direttore dell'esercitazione militare e, comunque, procedere sempre a lento moto e con la massima cautela.

Per motivi di sicurezza, al personale di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo di segnalare preventivamente agli operatori la propria presenza nell'area interessata, e di prestare in ogni occasione massima cautela.

## **Art. 3 - Vigilanza**

È fatto obbligo ai Comandi degli enti utilizzatori ed al direttore dell'esercitazione militare di provvedere, a fini di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, alla vigilanza presso il poligono di tiro ed al preventivo sgombero e controllo, sia a mare che a terra, dell'area interessata.

Nel tratto di mare interessato possono essere utilizzati, a fini di vigilanza, mezzi nautici dei Comandi ed enti utilizzatori, condotti da idoneo personale, muniti di apparato radio VHF/FM (con ascolto continuo sul canale 16 VHF o su altri canali in uso alla Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle e debitamente comunicati).

Ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela della pubblica incolumità, e per un più efficace coordinamento tra il poligono di tiro, le unità navali adibite al servizio di vigilanza e la sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle, è fatto obbligo al direttore dell'esercitazione militare di dotarsi di un apparato radio VHF/FM (con ascolto continuo sul canale 16 VHF o su altri canali in uso all'Autorità marittima e debitamente comunicati). In caso di indisponibilità, avaria o emergenza dell'apparato radio VHF/FM, è fatto obbligo di veicolare ogni comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle tramite le utenze telefoniche dirette 0922 535182 - 0922 531836 - 0922 531845 (attive 24 ore su 24).

È fatto obbligo ai Comandi ed enti utilizzatori e al direttore dell'esercitazione militare di fornire tempestiva comunicazione di inizio e fine attività alle eventuali unità navali della Guardia

Costiera o delle altre pubbliche amministrazioni adibite al servizio di vigilanza nel tratto di mare interdetto. In caso di indisponibilità di unità navali, è fatto obbligo di veicolare ogni comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle tramite le utenze telefoniche dirette 0922 535182 - 0922 531836 - 0922 531845 (attive 24 ore su 24).

#### **Art. 4 - Norme sanzionatorie**

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave illecito, le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione.

#### **Art. 5 - Entrata in vigore e disposizioni finali**

La presente ordinanza entrerà in vigore alla data della firma, previa pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle), ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

La sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante inoltre:

- alle Amministrazioni comunali, per l'affissione all'albo pretorio *online* e per i profili di interesse;
- alle altre pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza.
- Comando Militare Esercito Sicilia, per l'opportuna valorizzazione.

La presente ordinanza è trasmessa alle competenti Autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso urgente ai naviganti".

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

**Porto Empedocle**

**IL COMANDANTE**


**C.F. (CP) Agazio TEDESCO**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*




# MONTE GRANDE

F.° 271 IV S.E.



(All. 2)



(All. 3)

